

IN UN PERIODO DI GRAVE CRISI AZIENDALE- 31 MARZO 2017 ORE 13:48

Bancarotta fraudolenta per distrazione per l'amministratore che preleva compensi non congrui

Sara Mecca - Avvocato in Roma e Milano

Risponde del più grave reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di bancarotta preferenziale, l'amministratore unico di società che, pur in presenza di una regolare delibera in materia di compensi, effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare e a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo e per di più in epoca di grave dissesto per la società. Ad affermare tale principio è la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16111 depositata il 30 marzo 2017.

L'amministratore unico di una S.r.l., successivamente dichiarata fallita, veniva imputato, tra le altre, per il reato di **bancarotta fraudolenta per distrazione**. Allo stesso era in particolare contestato di aver dissipato circa 400.000 euro, erogati a titolo di **compenso agli amministratori**, nonostante la conclamata situazione di **dissesto dell'azienda**.

L'imputato veniva condannato sua in primo grado che in appello.

La difesa presentava, quindi, ricorso per Cassazione, sostenendo che le somme liquidate a titolo di compenso per gli amministratori avrebbero trovato giustificazione nel fatto che gli amministratori, come del resto i soci, fossero tutti impiegati a tempo pieno nell'impresa di famiglia, senza percepire emolumenti né utili, sicché i compensi destinati agli amministratori erano l'unica fonte di sostentamento dei soci lavoratori.

La normativa

L'art. 216 del R.D. n. 267 del 1942 (c.d. Legge fallimentare), rubricato "**Bancarotta fraudolenta**" al comma 1 dispone che è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il comma 2 precisa, poi, che la stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1) del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

Il comma 3 della medesima disposizione prevede poi il c.d. **reato di bancarotta "preferenziale"**. In particolare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

In sostanza, mentre la **bancarotta fraudolenta per distrazione**, ex art. 216, comma 1, n. 1), L.F. prevede la reclusione da tre a dieci anni, per la bancarotta fraudolenta preferenziale, ex art.

216, comma 3, è prevista una pena meno grave (reclusione da uno a cinque anni).

La decisione della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 16111, depositata il 30 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'amministratore, confermando la condanna a suo carico.

I Supremi giudici ricordano che risponde del meno grave reato di bancarotta preferenziale - e non di bancarotta fraudolenta per distrazione - l'amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro.

Integra, invece, il **più grave reato di bancarotta fraudolenta per distrazione** la condotta dell'amministratore unico che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare e a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (ad esempio una delibera assembleare o una norma statutaria) e per di più in epoca di grave dissesto per la società.

Nel caso di specie, il compenso agli amministratori era stato regolarmente deliberato dagli organi sociali ma non era stato in alcun modo dimostrato che le somme percepite fossero congrue rispetto al lavoro svolto. Inoltre, era stato provato che gli emolumenti erano stati liquidati in un periodo caratterizzato da un vertiginoso calo del fatturato e da un andamento sconfortante degli investimenti, così da richiedere sforzi inusuali per procrastinare l'accesso alle procedure concorsuali.

Da qui la conferma della penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.